

Repertorio numero 19574 Raccolta numero 11435

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELLA

"FONDAZIONE SERMIG - ONLUS"

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs

117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciassette novembre duemilaventi

(17.11.2020)

alle ore diciassette,

in Torino, piazza Borgo Dora numero sessantuno, piano terreno,

innanzi a me, dottor Alberto PREGNO, Notaio in Torino, iscritto al

Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso

il signor:

OLIVERO Ernesto, nato a Mercato San Severino (Salerno) il

ventiquattro maggio millenovecentoquaranta, domiciliato per la carica

a Torino, Piazza Borgo Dora 61,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Consultivo della:

"FONDAZIONE SERMIG - ONLUS", con sede a Torino, piazza Borgo

Dora 61, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al numero 1274,

codice fiscale 97534500018.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

agendo nella sua predetta qualità, mi dichiara che si sono qui riuniti

membri del consiglio consultivo della "Fondazione Sermig - Onlus", per

discutere e deliberare sul seguente

	ORDINE DEL GIORNO	
	- adeguamenti statutari a seguito dell'Entrata in vigore del nuovo	
	Codice del Terzo Settore e dell'istituzione del nuovo Registro Unico	
	Nazionale Terzo Settore (RUNTS);	
	- elezione tre nuovi membri del Consiglio Consultivo;	
	- varie ed eventuali.	
	Invita quindi me Notaio a redigere pubblico verbale della delibera	
	stessa.	
	Al che aderendo, dò atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, per elezione degli intervenuti, il	
	Presidente del Consiglio Consultivo signor OLIVERO Ernesto,	
	comparente, il quale constata:	
	a) che il DPCM del 13 ottobre 2020 a fronte dell'emergenza pandemica	
	del COVID 19, ha prorogato al 31 (trentuno) dicembre 2020	
	(duemilaventi) la possibilità di tenere assemblee in videoconferenza	
	anche per tutti gli Enti ove questa modalità non fosse stata prevista	
	dallo statuto;	
	b) sono presenti, in proprio, i consiglieri signori:	
	- Bisacchi Andrea	
	- Gonella Rossana	
	- Picco Claudio	
	- Ruffinatto Piera	
	- Tabasso Rosanna	
	oltre ad esso Presidente Olivero Ernesto, Presidente, qui comparente,	
	sui nove componenti dello stesso;	

	b) che ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto sociali sono	
	stati invitati ad assistere i revisori dei conti signori Moiso rag. Mario,	
	Morganti Guido e Scotti Luca, i quali hanno giustificato l'assenza;	
	c) che ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale le adunanze del	
	Consiglio Consultivo sono valide se è presente la maggioranza dei	
	membri che lo compongono e le deliberazioni devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Pertanto il Presidente dell'Assemblea	
	dichiara	
	validamente costituita la stessa per discutere e deliberare sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	Passando quindi alla trattazione del <u>primo argomento</u> posto all'ordine	
	del giorno il Presidente chiede all'assemblea che venga adottato un	
	nuovo testo di statuto sociale riformulato e redatto in conformità alle	
	disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs.	
	117/2017 modificato dal D.Lgs. 105/2018 e s.m.i., ed al fine di ottenere	
	l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al	
	momento della sua operatività.	
	In particolare il Presidente, iniziando la trattazione delle modifiche	
	proposte all'attuale statuto, articolo per articolo, evidenzia:	
	- con riferimento <u>all'articolo 1</u> del nuovo testo dello statuto sociale il	
	Presidente spiega agli intervenuti in assemblea che, a decorrere del	
	termine di cui all'articolo 104 del D.Lgs. n. 117/2017 la qualifica di	
	ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le	
	disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D.Lgs. n. 117/2017.	

	Sempre con riferimento alla denominazione dell'ente di cui all'articolo 1	
	(uno) dello statuto il Presidente ricorda inoltre ai presenti che tale	
	denominazione sarà integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo	
	Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione	
	dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(R.U.N.T.S.);	
	- con riferimento agli scopi ed alle finalità dell'Associazione di cui	
	all' <u>articolo 2 (due)</u> il Presidente fa presente che l'Associazione si	
	propone di svolgere, senza scopo di lucro, alcune fra le attività di	
	interesse generale in forma di azione volontaria previste dall'art. 5	
	D.Lgs. 117/2017, quali ad esempio gli interventi ed i servizi sociali, gli	
	interventi e le prestazioni sanitarie, gli interventi e servizi finalizzati	
	alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, la formazione extra-scolastica, la predisposizione di	
	unità immobiliari definite come "alloggio sociale", l'accoglienza	
	umanitaria, la beneficenza ed il sostegno a distanza; dette attività sono	
	meglio dettagliate in detto articolo 2 che riporta letteralmente alcune	
	delle definizioni di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore. Il	
	Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà individuare,	
	successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a	
	quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo	
	Settore, il tutto come meglio precisato al nuovo <u>articolo 3 (tre)</u> dello	
	statuto della Fondazione.	

Con riferimento al patrimonio della Fondazione viene confermato nella sostanza il contenuto di cui all'articolo 4 (quattro) dello statuto.

Per quanto concerne invece le Entrate di cui dispone la Fondazione disciplinate all'articolo 5 (cinque) si richiamano in modo particolare le entrate derivanti da "attività diverse" di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e le attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Il successivo articolo 6 (sei) relativo agli Organi dell'Associazione conferma nella sostanza quanto già previsto nello statuto vigente ma prevede che deve essere nominato un Organo di Controllo.

Vengono confermati i contenuti dei successivi articoli 7 (sette) e 8 (otto) interamente dedicati alla figura del Presidente ed alle sue competenze

Proseguendo con la trattazione dell'articolo 9 (nove) riguardante il Consiglio Consultivo che viene modificato sia per quanto riguarda la nomina dei componenti i quali dovranno essere scelti tra i membri dell'Associazione "Sermig - Fraternità della Speranza", che per quanto concerne i poteri che vengono estesi con la possibilità di nominare il Vice - Presidente e l'organo di controllo.

Il successivo articolo 10 (dieci) conferma la durata in carica a vita dei soci fondatori signori OLIVERO Ernesto, TABASSO Rosanna e PICCO Claudio, già prevista nello statuto sociale vigente, mentre il successivo articolo 11 (undici) prevede che i restanti sei componenti del primo consiglio possano rimanere in carica con durata che verrà determinata in modo scaglionato per garantire migliore continuità all'Organo.

Vengono mantenuti invariati i successivi articoli 12 (dodici) e 13

	affidente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.	
	45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), il patrimonio netto residuo sarà	
	devoluto, salva diversa destinazione importa dalla Legge, ad altri Enti	
	del Terzo Settore scelti fra gli enti afferenti al SERMIG o, in mancanza,	
	alla Fondazione Italia Sociale.	
	Il Presidente propone infine una diversa formulazione della norma	
	finale (articolo 18) richiamando in particolare le nuove disposizioni	
	introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e precisando che l'uso	
	dell'acronimo ETS acquisterà efficacia e potrà essere utilizzato solo	
	successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando	
	pertanto la denominazione dell'ente che perderà, pertanto, l'acronimo	
	ONLUS non più esistente.	
	Passando alla trattazione del <u>secondo argomento</u> posto all'ordine del	
	giorno il Presidente chiede ai qui presenti consiglieri di procedere alla	
	nomina di tre nuovi componenti del Consiglio Consultivo in	
	sostituzione dei signori SCAVINO Luigi, dimissionario e CERRATO	
	Maria e VIDIRI Lino, deceduti, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello	
	statuto vigente della Fondazione. Il Presidente ricorda ai presenti che,	
	sempre con riferimento all'attuale articolo 11 (undici) dello statuto	
	della Fondazione, i componenti del Consiglio Direttivo dureranno in	
	carica per 5 anni, salvo riconferma.	
	Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità:	
	delibera	
	1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale dell'Ente	
	"FONDAZIONE SERMIG - ONLUS".	

	Detto statuto si allega al presente verbale sotto <u>la lettera "A"</u> per farne	
	parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa	
	avutane dal comparente, avendone esso stessa nella sua qualità di	
	Presidente data ampia spiegazione articolo per articolo innanzi	
	all'assemblea qui riunita e a me Notaio, ed avendo tutti i partecipanti	
	ricevuto il testo integrale del nuovo statuto in previsione della presente	
	assemblea con evidenziate le modifiche proposte al vecchio statuto.	
	2) Di nominare quali nuovi componenti del consiglio stesso, in	
	sostituzione dei signori SCAVINO Luigi, CERRATO Maria e VIDIRI	
	Lino, per la durata di anni cinque, i seguenti consiglieri:	
	- BONOMO Renato, nato a Torino il 31 luglio 1976;	
	- CANALIS Rinaldo, nato a Cumiana il 29 agosto 1952;	
	- MELLINO Gianfranco, nato a Mondovì il 13 giugno 1959;	
	che verranno invitati ad accettare le cariche loro conferite.	
	Viene dato mandato al Presidente dell'Ente di portare per	
	l'approvazione di legge il presente nuovo statuto dell'Organizzazione di	
	Volontariato "FONDAZIONE SERMIG - ONLUS" agli organi di	
	competenza per gli adempimenti di legge.	
	Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciassette e	
	minuti trentacinque.	
	E richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, parte scritto di mia	
	mano e parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia	
	sopra nove pagine e parte della decima di tre fogli, atto che ho letto al	
	comparente, il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua	

volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette
e minuti cinquanta.

In originale firmato:

Ernesto OLIVERO

Alberto PREGNO NOTAIO.

Allegato "A" all'atto 19.574/11.435

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SERMIG - ONLUS"

dopo l'iscrizione al RUNTS : "FONDAZIONE SERMIG - ETS"
Aggiornato alla legge di riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117
del 2017

Articolo 1 – Su iniziativa dell'Associazione Servizio Missionario Giovani -Ser.Mi.G.- Fraternità della Speranza (associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e 36 del Codice Civile nel 1964) e di Ernesto Olivero (animatore e socio fondatore del Ser.Mi.G. stesso)- di seguito SERMIG -, conformemente al patrimonio di esperienza accumulata in molti anni di attività e di collaborazione e condivisione a favore dei più poveri, è costituita la "FONDAZIONE SERMIG - ONLUS" che si pone come continuazione ideale e strumento delle attività del SERMIG stesso a favore dei più poveri e degli ultimi di tutto il mondo.

La "FONDAZIONE SERMIG - ONLUS" – di seguito Fondazione - ha sede in Torino, in piazza Borgo Dora 61.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Per la realizzazione dei suoi scopi e delle finalità e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS (Codice del Terzo Settore):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) predisposizione di unità immobiliari definite come “alloggio sociale”, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

Tutto quanto sopra viene predisposto al fine di raccogliere disponibilità materiali, spirituali, culturali, lavorative e di preghiera a favore dello sviluppo e della solidarietà tra i popoli con la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo e contro tutte le povertà.

Articolo 3 - Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di cooperazione e di condivisione con gli ultimi realizzando forme d'intervento a tempo determinato o indeterminato di presenza sul territorio italiano e nel resto del mondo, anche con l'utilizzo di volontari in servizio civile e cooperanti, con particolare riguardo alle problematiche del sottosviluppo, della salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare, del miglioramento della condizione giovanile e della infanzia, della cooperazione internazionale, della accoglienza agli stranieri e della restituzione tecnologica;
- stipulare qualsiasi tipo di convenzione, che non implichi rapporto di dipendenza economica, con enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- realizzare interventi in Italia e nel resto del mondo, anche mediante utilizzo di volontari in servizio civile e cooperanti, nel settore sanitario, agricolo, idrico, sportivo, educativo, sociale con particolare attenzione anche al mondo della disabilità ed anche nel cosiddetto settore multidisciplinare integrato;
- realizzare centri di studio e ricerca sulla povertà, sulla cooperazione internazionale, sulla condivisione tra i popoli, sulla restituzione tecnologica e su tutti quegli aspetti dello sviluppo della terra che comportino la presenza dell'uomo inteso come membro della società umana;
- realizzare una rete internazionale di informazione ed animazione culturale sul problema del sottosviluppo, dell'accoglienza agli stranieri e della povertà;
- gestire comunità alloggio di proprio intervento e residenziali, circoli culturali, centri d'incontro, ostelli, gite, campeggi, vacanze, seminari,

convegni, corsi vari e qualsiasi altra iniziativa che sia consona ai fini educativi, culturali e di intervento della Fondazione, per condividere il più possibile la povertà.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Articolo 4 - Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene conferito come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili conferiti a titolo di liberalità nell'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, nonché da persone fisiche, sempreché i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Articolo 5 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- entrate da attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che ciò sia espressamente consentito dalla legge o la devoluzione sia fatta a favore di altri enti senza fini di lucro che facciano parte della unitaria struttura del SERMIG .

L'attività resa a favore della Fondazione dai membri del Consiglio Consultivo è a titolo gratuito.

Articolo 6 - Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Consultivo composto da 9 membri;
- il Comitato operativo composto da 4 membri;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Revisori Legali (salvo che ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del CTS questa funzione possa essere esercitata dall'Organo di Controllo).

Articolo 7 - II Presidente

Il Presidente viene eletto ai sensi dell'art.9.

Il Presidente dura in carica 5 anni, ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede sia il Consiglio Consultivo che il Comitato Operativo ed è membro di entrambi gli organi della Fondazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Consultivo e del Comitato Operativo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Articolo 8 - Al Presidente in particolare compete:

- la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la presidenza del Consiglio Consultivo e del Comitato operativo;
- la sottoscrizione della corrispondenza;
- la firma sugli assegni e su tutte le disposizioni bancarie;
- la firma degli atti comportanti delle obbligazioni per la Fondazione;

Inoltre sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza del presente statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Consultivo entro quindici giorni dall'emanazione degli stessi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente nella gestione della Fondazione può avvalersi, oltre che dei membri del Consiglio Consultivo, anche della consulenza di tecnici esterni alla Fondazione stessa.

Articolo 9 - Il Consiglio Consultivo è composto da nove membri, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio Consultivo sono scelti fra i membri dell'Associazione Sermig - Fraternità della Speranza. La nomina avviene per votazione a maggioranza relativa fra i membri del Consiglio Consultivo ancora in carica alla scadenza del mandato di ciascun membro.

I membri del Consiglio Consultivo, salvo quelli del primo anno con durata scaglionata determinata all'atto della nomina, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Consultivo si riunisce di norma e per iniziativa del Presidente almeno una volta al mese.

Al Consiglio Consultivo spetta:

- di nominare il Presidente della Fondazione scelto fra i suoi membri
- di nominare il Vice Presidente della Fondazione scelto fra i suoi membri
- di nominare un Tesoriere scelto tra i suoi membri;
- di nominare un Segretario scelto tra i suoi membri

parte del Comitato Operativo;

La scelta dei membri del Comitato Operativo avviene con votazione a maggioranza relativa tra tutti i membri del Consiglio Consultivo.

Al Consiglio Consultivo spetta anche:

- di nominare organo di controllo;
- di nominare i Revisori Legali;
- di deliberare eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Presidente, salve le approvazioni di legge;
- di approvare ciascun anno, entro il mese di gennaio, il bilancio preventivo ed, entro il mese di aprile, il rendiconto annuale e la relazione sul-

l'attività, e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Comitato Operativo.

Le adunanze del Consiglio Consultivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10 - Come meglio stabilito nell'atto costitutivo, i soci fondatori, cioè coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione, restano in carica a vita quali membri del Consiglio Consultivo, essi sono: OLIVERO Ernesto; TABASSO Rosanna e PICCO Claudio.

Per perpetuare l'intendimento dell'origine della Fondazione, i membri a vita del Consiglio Consultivo hanno la facoltà di nominare in vita o per testamento i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro trenta giorni dalle dimissioni o decesso e dureranno in carica cinque anni salvo riconferma; in caso di permanente impedimento o decesso ab intestato di un socio fondatore, la nomina del sostituto verrà fatta dai restanti soci fondatori a maggioranza dei voti.

Articolo 11 – In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, per dare migliore continuità all'Organo, per il primo Consiglio Consultivo, i soci fondatori, membri di diritto del Consiglio Consultivo, di cui all'articolo precedente nominano, a loro volta i sei restanti componenti del Consiglio stesso che, per il primo Consiglio, durano in carica con durata che verrà determinata scaglionata come segue: tre per due anni e tre per cinque anni salvo riconferma per la durata ordinaria a regime di cui all'art. 9.

Articolo 12 - Il Comitato operativo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario scelti dal Consiglio Consultivo ai sensi dell'articolo 9.

Al Comitato Operativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Comitato Operativo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione, approva eventuali regolamenti interni, predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Le adunanze del comitato operativo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri e sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio Consultivo e del Comitato Operativo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sotto-

scritti da un componente del Collegio dei Revisori Legali.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Il Consiglio Consultivo nomina l'Organo di controllo, collegiale o anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni al Consiglio Consultivo o membri dell'Assemblea della Fraternità del SERMIG oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Articolo 15 – Il Consiglio Consultivo della Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora i suoi compiti non siano esercitati dall'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo precedente, quando si superino per due esercizi i limiti di cui all'art. 31 del CTS:

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori Legali sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Consultivo e del Comitato Operativo.

L'Organo di Revisione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 16 – Tutti i membri del Consiglio Consultivo potranno essere destituiti per gravi motivi di sopravvenuta incapacità o di indegnità

sulla base delle norme programmatiche del presente statuto con deliberazione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio Consultivo riunito con una presenza di almeno i due terzi dei membri.

Articolo 17 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto - su indicazione del Consiglio Consultivo – previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS). e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore primariamente scelti fra gli enti afferenti al SERMIG o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata dalla Fondazione con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Articolo 18 - L'uso dell'acronimo ETS, acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente che perderà, pertanto, l'acronimo ONLUS non più esistente.

Per quanto e non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Ernesto OLIVERO

Alberto PREGNO Notaio